



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Meridionale  
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA NUOVA DISCIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) PER L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE (AdSP MAM).”

## DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

GARA N. 15\_AdSP2018

CIG Z3D23B2FF1



- 1..... CAPO 1 - PRESENTAZIONE
  - 1.1.... Termine per la presentazione dell'offerta
  - 1.2.... Modalità di presentazione dell'offerta
  - 1.3.... Recapito presso la Stazione appaltante
  - 1.4.... Definizioni utilizzate
  - 1.5.... Atti presupposti
  - 1.6.... Operatori economici ammessi alla gara
- 2..... CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
  - 2.1.... Quantitativo o entità dell'appalto
  - 2.2.... Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi
  - 2.3.... Durata dell'appalto o termine di esecuzione
- 3..... CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
  - 3.0.... Motivi di esclusione
  - 3.1.... Requisiti di partecipazione
  - 3.2.... Operatori economici in forma aggregata
  - 3.3.... Altra documentazione amministrativa
4. CAPO 4 – OFFERTA
- 5..... CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 6..... CAPO 6 – FASE DI GARA
  - 6.1.... Ammissione
  - 6.2.... Soccorso istruttorio
  - 6.3. Conclusione della fase di ammissione
  - 6.4.... Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta
  - 6.5.... Gestione dell'Offerta Economica
  - 6.6.... Offerte anomale o anormalmente basse
  - 6.7.... Inversione procedimentale
- 7..... CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
  - 7.1.... Verbali
  - 7.2.... Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
  - 7.3.... Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
  - 7.4.... Aggiudicazione
- 8..... STIPULA DEL CONTRATTO
  - 8.1.... Condizioni per la stipula del contratto
  - 8.2.... Obblighi dell'aggiudicatario
- 9..... DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
  - 9.1.... Gestione della documentazione
  - 9.2.... DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
  - 9.3.... Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo
- 10..... CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
  - 10.1... Controversie
  - 10.2. Altre disposizioni e informazioni



## **1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**

### **1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato al **15.06.2018 ore 10:00**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
- d) il termine per la presentazione dei chiarimenti, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica TuttoGare è fissato al giorno **11.06.2018** ore 10:00.
- e) L'apertura delle offerte è fissata al **15.06.2018** ore 11:00;

### **1.2. Modalità di presentazione dell'offerta**

#### **1.2.1. Offerta in modalità telematica:**

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente [http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566\\_bandi-di-gara-e-contratti.html](http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html);
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk 895 500 0024 - Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [info@pec.studioamica.it](mailto:info@pec.studioamica.it).

#### **1.2.2. Formazione e invio dell'offerta**

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:



a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 "Documentazione Amministrativa" e al Capo 9 "Disposizioni su documentazione, dichiarazioni e comunicazioni" del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.2.3;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, di cui al capo 4 punto 2 "Contenuto della busta C- Offerta Economica" del presente documento, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti al Capo 4 punto 2 del presente Documento;
- scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- sottoscrivere l'offerta come previsto al punto 1.2.3;
- inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;



h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa

Busta B Busta dell'Offerta tecnica

Busta C Busta dell'Offerta economica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

### 1.2.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

### 1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:

[http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566\\_bandi-di-gara-e-contratti.html](http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html).

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

### 1.4. Definizioni utilizzate.

#### 1.4.1. Definizioni generali.

a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



- b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- c) «Regolamento»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;

#### **1.4.2. Definizioni specifiche.**

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
- «Busta A -Documentazione Amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
  - «Busta B- Offerta Tecnica» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 4.1;
  - «Busta C- Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 4.2
  -

#### **1.5. Atti presupposti**

##### **1.5.1. documentazione di gara**

La documentazione di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul profilo di committente al seguente link [http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566\\_bandi-di-gara-e-contratti.html](http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html).

##### **1.5.2. Assunzione di responsabilità**

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze



generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

### **1.5.3. Documentazione a base di gara**

Il capitolato speciale posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 24.05.2018;
- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con determinazione del Presidente n. 184 del 24.05.2018, valido anche come determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

## **1.6. Operatori economici ammessi alla gara**

### **1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta**

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
  - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
  - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di



propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

#### **1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:**

a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

## **2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI**

### **2.1. Entità del servizio**

- € 38.000,00 (trentottomila/00) (gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)

### **2.2. Termini per il completamento della fornitura**

Durata massima prevista mesi 12 (**dodici**) consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, eccezion fatta per la nomina della figura del RDP che dovrà tassativamente avvenire entro e non oltre **il 30 giugno 2018**.

## **3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **3.1 Busta A - Documentazione amministrativa**

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al punto 1.2.2, lettere a), b), c) e d), è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:



- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra quelle di cui al punto 1.6.1, (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE);
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3, (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE);
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6, (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE);
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7, (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE);
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione, (condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE);
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1, (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE);

b) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1):

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

c) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- il patto di integrità ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente;
- la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.3.1;

*Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.*

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico, possesso delle attestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE;*
2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici;*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc;*
4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti*



### 3.0. Motivi di esclusione

#### 3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)*

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*



3. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

### **3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)**

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2*

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)*

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.*

### **3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)**

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- in caso imprenditore individuale: il titolare;
- in caso di società di persone: tutti i soci;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
  1. i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
  2. il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
  3. il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione



monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

4. altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);

- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3*

*(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)*

1. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
3. *Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.*

### **3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)**

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;



b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4*

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)*

*L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*

### **3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)**

a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)*

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*



- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
  - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
  - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

### **3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)**

f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;



m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))*

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)*

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

### **3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)**

*(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)*

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri



autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

### **3.1. Requisiti di partecipazione**

#### **3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)**

- a) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale. Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
- b) Ogni operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio) dovrà, a pena di esclusione dalla procedura:
  - i. garantire che il RPD (o DPO):
    - sia in possesso di laurea specialistica;
    - abbia conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti pubblici
  - ii. esperienza maturata nel settore analogo all'oggetto della procedura negli Enti pubblici;
  - iii. conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con società terze in progetti di adeguamento al medesimo; esperienza riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse.

#### **3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria**

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € **114.000 IVA** esclusa.

Tale requisito è richiesto ai fini di comprovare la solidità aziendale ed il possesso di adeguata organizzazione di capitali.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



L'operatore economico dovrà, altresì, comprovare il possesso di specifica esperienza e di disporre di attrezzature e di personale specializzato alle proprie dirette dipendenze tali da permettere l'esecuzione della fornitura.

### **3.1.3. Requisiti Di Capacità Tecnica e Professionale**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- un servizio nell'ambito ICT e dell'implementazione di sistemi di privacy di importo minimo pari a **€ 50.000,00**.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei provvedimenti di affidamento, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

## **3.2. Offerte presentate in Forma aggregata**

### **3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;

b) indicazione, qualora richieste, delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:



- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;

e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile, qualora richiesta, per la quale si qualifica e che intende assumere;

f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i-cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti- qualora richieste;

g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

### **3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
  - individuati quali esecutori delle prestazioni;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

### **3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**



(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.

### **3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:**

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
- b) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- c) l'operatore economico ausiliario:
  - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
  - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
  - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- d) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

## **3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa**

### **3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):**



**L'offerta è corredata da:**

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di **euro 760,00** pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto



con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:

c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o provarle se richiesto o in fase di verifica;

c.3) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto sub. c.1), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:



- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

#### **4. CAPO 4 – OFFERTA**

##### **4.1 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto;



La relazione, **max 15 pagine formato A4**, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento alle diverse fasi di svolgimento del servizio, i seguenti elementi i cui criteri di valutazione sono indicati nella tabella di cui al successivo punto 5.1:

### **FASE 1: Analisi dello stato attuale e rilevazione dell'impianto privacy esistente (As is analysis)**

Il supporto richiesto nella presente fase riguarda l'analisi dell'attuale Framework privacy in essere in ADSP MAM e l'identificazione del modello to-be in relazione al GDPR. In particolare, gli obiettivi della presente fase riguardano:

- Ricognizione preliminare dell'ambito operativo dell'Ente:
  - analisi dell'Organizzazione di riferimento (processi aziendali a rilevanza privacy e relativi key-stakeholder; la tipologia di dati trattati e di trattamento effettuati; etc.);
  - analisi dei principali asset informativi e strumenti informatici da considerare nell'assessment;
  - identificazione dei domini privacy applicabili al contesto derivanti dal GDPR e da altre leggi e normative applicabili (i.e. provvedimenti del Garante Privacy);
- Valutazione dello stato attuale "*as is analysis*" del modello di gestione, privacy e data protection adottato da ADSP MAM rispetto ai seguenti requirement del GDPR:
  - categorie di dati personali trattati e relative modalità di trattamento;
  - categorie di destinatari dei dati personali e modalità di trasferimento degli stessi all'esterno;
  - ruoli e responsabilità in ambito di gestione privacy e protezione dei dati (i.e. sistema di governance);
  - misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati personali;
  - gestione delle informative e modalità di raccolta e monitoraggio dei consensi;
  - modalità di gestione di eventuali casistiche di violazione dei dati personali (c.d. data breach);
  - gestione della valutazione del rischio privacy (Data Privacy Risk Assessment) e metodologie per la valutazione dell'impatto privacy (Privacy Impact Assessment);
  - rispetto dei principi di Accountability; Privacy by default e Privacy by design;
  - Richieste di accesso degli interessati e Data Portability;
  - Modalità di conservazione dei dati personali e gestione delle richieste di esercizio del diritto all'oblio da parte degli interessati.

### **FASE 2: Gap analysis con riferimento ai requisiti del GDPR rispetto alla situazione as is**

Il supporto richiesto nella presente fase riguarda la definizione dei criteri e delle metodologie per valutare il livello di maturità di AdsSP MAM rispetto al GDPR (c.d. Privacy Gap Analysis) e implementazione dei presidi di adeguamento più urgenti necessari al rispetto del GDPR.

In particolare, gli obiettivi della presente fase riguardano:

- L'Analisi dello stato di maturità della gestione dei dati personali nell'ambito dell'Ente;



- L'identificazione dei gap rispetto ai requisiti del GDPR, classificandoli in funzione della loro natura legale-organizzativa e di processo, ovvero tecnico-informativa e tecnologica;
- La definizione di un Master Pian degli interventi da attuare al fine di colmare i diversi gap rilevati, nonché l'individuazione di una Road Map (linee guida) di implementazione di tali interventi, assegnando le diverse priorità di attuazione in ragione della minimizzazione del rischio e del raggiungimento della conformità al GDPR.;
- Individuazione e nomina di una figura esterna all'Ente, di comprovata esperienza pregressa e specifica professionalità in merito all'oggetto dell'affidamento, che per un periodo di un anno assuma il ruolo di RPD (o DPO) in linea con i requisiti, i compiti e i poteri che il GDPR gli riserva individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39», da nominarsi entro e non oltre il **30.06.2018**. Ai sensi dell'art. 39 del GDPR il RPD (o DPO) tra i principali compiti dovrà redigere la valutazione del rischio, garantire l'adozione di misure tecniche organizzative per garantire la sicurezza dei dati oggetto del contratto, occuparsi della tenuta del registro dei trattamenti dei dati, assistere il titolare nel rispetto degli obblighi del GDPR, sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo.

Assumono particolare rilevanza ai fini della selezione:

- le esperienze in ambito ICT e dell'implementazione di sistemi di privacy negli enti pubblici;
- esperienza relativa alla gestione di funzione di Data Protection Officer e di Referente Aziendale per la Privacy;
- esperienza di supporto legale per organizzazioni di elevata complessità, con particolare riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse;
- partecipazione a master/corsi di specializzazione;
- esperienza pregressa di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali, trasparenza, innovazione;
- attribuzione di servizi di supporto legale in materia di diritto nuove tecnologie e privacy e trasparenza;
- documentata attività di pubblicazioni nell'ambito delle materie di competenza;
- incarichi di studio, di ricerca o di supporto nelle materie suindicate;
- La realizzazione del "Registro dei trattamenti", così come previsto dall'art 30 del GDPR;
- La definizione di un processo di gestione delle "Data Breach"- violazione dei dati (artt. 33 e 34 del GDPR);
- La definizione di modulistiche standard per la gestione delle informative e raccolta dei consensi;
- La definizione della metodologia per lo svolgimento del Privacy Impact Assessment (artt. 35-36 del GDPR).



Si richiede al concorrente di specificare le modalità di lavoro (organizzazione, interlocutori coinvolti, ecc.) per la copertura delle sopracitate fasi. In particolare si richiede di indicare i deliverable che il fornitore intende rilasciare. Saranno gradite proposte migliorative che prevedano la messa a disposizione di strumenti di supporto ulteriori oltre le linee guida che permettano il raggiungimento degli obiettivi di adeguamento dell'azienda.

E' altresì richiesto al concorrente la definizione di un piano operativo in cui cadenzare le attività su indicate e che dovrà aver luogo a partire al più tardi dopo 10 giorni dall'aggiudicazione del procedimento e avrà durata massima di 6 mesi, eccezion fatta per la nomina di durata annuale per la figura esterna del RPD, che dovrà essere fatta entro e non oltre il 30.06.2018.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al capo 3.

#### 4.2 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione del servizio di cui al punto 2.1, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo della fornitura posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione della fornitura si applica all'importo a base di gara pari ad **€ 38.000 (euro trentottomila/00)**;
- e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

#### 5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice dalla Commissione giudicatrice.



La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della presente procedura.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100.

Il punteggio relativo a ciascuna offerta è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri 1) e 2).

Risulta aggiudicataria della fornitura l'impresa che ottiene il punteggio più alto.

	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

### 5.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Relativamente al punteggio tecnico massimo di 70 punti, **12** punti saranno attribuiti dalla Commissione, sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA	A		
Elemento A	Curriculum vitae del responsabile del servizio, esperienza maturata nell'ambito della materia oggetto dell'appalto	- Esperienza superiore a 10 anni: 12 punti - Esperienza fino a 10 anni: 10 punti - Esperienza fino a 5 anni: 8 punti - Esperienza fino a 3 anni: 6 punti	Max 12



I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione sulla base della documentazione presentata dal concorrente:

- Curriculum vitae del responsabile del servizio, con specifica indicazione inerente all'esperienza maturata nell'ambito della materia oggetto dell'appalto (**Elemento A**);

Relativamente al punteggio tecnico massimo di 70 punti, **58** punti verranno attribuiti dalla Commissione, sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

<b>TABELLA</b> Elemento B	<b>B</b> Esperienza nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto	a) Per esperienze maturate in favore di società pubbliche e a partecipazione pubblica Max 20 punti b) Per esperienze maturate in favore di società private Max 8 punti	a) Max 20 b) Max 8
Elemento C	Progetto tecnico	Sarà oggetto di valutazione la descrizione dettagliata delle modalità e le tempistiche con le quali il concorrente intende organizzare le attività oggetto dell'appalto nonché la tipologia e struttura dell'organizzazione del lavoro che sarà utilizzata ai fini dell'esecuzione del contratto	10
Elemento D	Team di lavoro	Verrà valutata la composizione dell'eventuale Team di lavoro e dei relativi curricula delle risorse dedicate al contratto con ADSP MAM	10
Elemento E	RPD	Verrà valutato il CV della figura proposta come RPD per un periodo di un anno, tenendo conto della laurea specialistica e delle qualifiche professionali e delle esperienze maturate in merito all'oggetto dell'affidamento.	10

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione sulla base della documentazione presentata dal concorrente:

- documento attestante esperienza nello svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (**Elemento B**);
- progetto tecnico con il quale il candidato illustra, in maniera dettagliata, le modalità e le tempistiche con le quali intende organizzare ed eseguire le attività oggetto del presente incarico (**Elemento C**);
- Indicazione dei componenti del Team di Lavoro, con allegati i relativi Curricula (**Elemento D**);



- individuazione della figura esterna all'Ente, preposta ad assumere l'incarico di responsabile della protezione dei dati per un periodo di un anno, con allegato Curriculum Vitae (**Elemento E**);

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla tabella B, è attribuito un coefficiente discrezionale determinato:

a) sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario;

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'Allegato P) del DPR 207/2010, con i coefficienti qualitativi attribuiti sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Risulta aggiudicatario della fornitura il Concorrente che ottiene il punteggio più alto.

Pertanto il punteggio da attribuire a ciascuna offerta, sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nel Disciplinare sarà così determinato:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + \dots + C_{ni} \cdot P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente i

$C_{ai}$  = coefficiente criterio a, del concorrente i;  $C_{bi}$  = coefficiente criterio b, del concorrente i;  $C_{ni}$  = coefficiente criterio n, del concorrente i;

$P_a$  = peso criterio a

$P_b$  = peso criterio b

$P_n$  = peso criterio n

## 5.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Per quanto riguarda il Criterio di valutazione n.2 - OFFERTA ECONOMICA (di natura quantitativa) il punteggio verrà attribuito nel modo seguente:

$$V(a)_i = P_{min} / P_i \times 30$$

dove:

$P_i$  = valore offerto dal concorrente i-esimo

$P_{min}$  = valore dell'offerta più conveniente



Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'offerta tecnico-qualitativa con il punteggio attribuito in relazione all'offerta economica (Prezzo).

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'Impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, per determinare l'aggiudicatario, si procederà con sorteggio ai sensi dell'art.77 comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Si procederà, successivamente, a norma dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa, altresì, che si procederà all'esclusione delle offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo fissato a base di gara.

## **6. CAPO 6 - FASE DI GARA**

### **6.1. Ammissione**

#### **6.1.1. Disciplina generale delle sedute:**

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
- dell'esame delle offerte tecniche che si terrà in seduta riservata, con assegnazione dei relativi punteggi;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 6.6.

Resta fermo l'obbligo di pubblicità relativo all'esito dei singoli procedimenti:

b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;

c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;



d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 7.1;

### **6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte**

Nel seguente luogo

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Ufficio di Brindisi

P.zza Vittorio Emanuele II n. 7 – Brindisi (72100)

**Il giorno 15.06.2018 alle ore 11:00** oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti tramite avviso pubblicato sul profilo di committente, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

### **6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:**

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene la Busta telematica dell'Offerta tecnica e/o dell'Offerta economica;
- contiene riferimenti di natura economica nelle buste A o B;
- le condizioni ostantive di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;



- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

•

#### **6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali**

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici.

## **6.2. Soccorso istruttorio**

### **6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio**

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno ommesso la presentazione;
  - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;



- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
  - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
  - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avalimento;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
  - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
- g) che abbiano omesso di inserire all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa il patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.



### 6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di **3 (tre) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

### 6.3. Conclusione della fase di ammissione

#### 6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
  - b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
  - c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
  - d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
    - risultano falsi o mendaci;
    - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
    - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- c) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### 6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

### 6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta



Tutte le operazioni sono effettuate da un seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.

### **6.5. Gestione della «Offerta tecnica»**

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate il seggio procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

#### **6.5.1. Apertura della «Offerta economica»**

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante, in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

#### **6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»**

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
  - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;



- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);

### **6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria**

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto che presiede la commissione, in seduta pubblica procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).

## **6.6. Offerte anomale o anormalmente basse**

### **6.6.1. Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:**

Quando le offerte ammesse siano in numero superiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica:

- a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall'articolo 97, comma 2, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica, qualora questa disponga della relativa funzione e garantisca la casualità del sorteggio;
- b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla stessa lettera e);
- c) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
- d) in applicazione di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l'assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice:
- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera d) o



alla lettera e) della norma citata), la Stazione appaltante propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di minor ribasso in quanto la meno anomala);

- nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera c) e alla lettera e) della norma citata), la Stazione appaltante, propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta migliore (di maggior ribasso in quanto economicamente più conveniente);

d) nel caso in cui fosse sorteggiato il metodo di cui alla lettera b), la Stazione appaltante applica l'accantonamento del 20% per cento delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso.

#### **6.6.2. Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:**

a) ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;

b) ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

c) ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:

- si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a);
- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all'esclusione automatica e trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3.

## **7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Tutte le operazioni sono verbalizzate, in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;



e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

## **7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

### **7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6.2, lettera b) o lettera c), presupposte alla verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, per la sola parte a corpo, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

### **7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni**

La verifica avviene, in seduta riservata:

a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino a individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta, può



chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;

f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente:

- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.

h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

### **7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:**

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

a.1) l'economia del procedimento di costruzione;

a.2) le soluzioni tecniche adottate;

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

b.1) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all'articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;

b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);

b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;



b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.2) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

c.3) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;

d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;

d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'impresa;
- gestione e direzione del cantiere;
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;



- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.6) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all'appaltatore che agli eventuali subappaltatori, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

### **7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione**

#### **7.3.1. Proposta di aggiudicazione:**

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.3, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);

b) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);

c) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2;

d) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;



e) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);

f) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

### 7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e, comunque, prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

a) la verifica è effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di **5 (cinque) giorni**;

b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 3 (tre) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;

c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;

d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;

f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;

g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

## 7.4. Aggiudicazione

### 7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione



L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

#### **7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:**

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

#### **7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
  - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
  - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
  - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

## **8. CAPO 8- STIPULA DEL CONTRATTO**

### **8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto**

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice (verifica del possesso dei requisiti prescritti);
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello



stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000,00 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;

## **8.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento di cui all'articolo 104, comma 3, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante, secondo le modalità che quest'ultima indicherà, le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede a incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito a una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

## **9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**

### **9.1. Gestione della documentazione**

#### **9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni**



Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

a) in forza dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;

c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;

d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

#### **9.1.2. Altre condizioni:**

a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, disponibili ai sensi del successivo punto 6.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;

c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:

- da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
- da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata



secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);

- e) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

### **9.1.3. Imposta di bollo:**

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di **euro 16,00** (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'Offerta economica; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

## **9.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)**

### **9.2.1. Compilazione del DGUE**

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).



Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- l'individuazione e la forma giuridica;
- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1);

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata");

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8);

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);



- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);

(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1);

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A);

Sezione C. Capacità tecniche e professionali di cui al punto 3.1.3;

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4;

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni;

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

## **9.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE**

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:



- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della documentazione di gara; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.;

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorzio bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»);

#### Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;



Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice;

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate);

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B;
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1;
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1;
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1;
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

### **9.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione**

#### **9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
  - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
  - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
  - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;



c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:

- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni personali;

d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, sempre che, considerata l'urgenza della procedura, la Stazione appaltante sia nelle condizioni di poterle effettuare con tale anticipo.

### **9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile**

Fermi restando i limiti di cui al punto 10.3.3:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;

c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge e del Disciplinare di gara, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;

d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

### **9.3.3. Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:



- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

## **10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1. Controversie**

#### **10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede/sezione di Bari, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

#### **10.1.2. Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **10.1.3. Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

### **10.2. Altre disposizioni e informazioni**



### **10.2.1. Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **10.2.2. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Presidente dell'AdSP MAM nella persona del Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### **10.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara**

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
- d) il DGUE di cui al punto 9.2.1;
- e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3;

### **10.2.4. Riserva di aggiudicazione**



La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice;
- c) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta ammessa, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

Bari, 25.05.2018

**f.to il R.U.P.**

**Tito Vespasiani**